

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1542)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1974

Modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 14 aprile 1944,
n. 125, contenente disposizioni sugli Enti comunali di assistenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il seguente disegno di legge, nascente dalla esigenza del massimo rispetto nei confronti della volontà popolare, viene a colmare una evidente discrasia esistente nella vigente normativa, che sembra conseguentemente opportuno eliminare.

Infatti, la normativa vigente stabilisce che la durata in carica dei Comitati amministrativi degli Enti comunali di assistenza sia di quattro anni e che l'eventuale anticipato scioglimento dei Consigli comunali, da cui essi vengono eletti, non influisce per nulla sulla loro durata.

Siffatta situazione provoca molteplici sfasature e crea discrasia tra i due organismi che non possono non esprimere, pur nella autonomia di gestione a ciascuno propria, una coerente linea politica.

Alla eliminazione di questo nodo tende il seguente disegno di legge, la cui approvazione viene raccomandata al Senato, anche per coerenza al criterio fissato, durante la legislatura precedente, per le Commissioni amministratrici delle Aziende municipalizzate e provincializzate: e non si vedono le ragioni per le quali la norma non debba essere estesa anche agli Enti comunali di assistenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, è così modificato:

« L'Ente comunale di assistenza è amministrato da un comitato composto da:

a) 5 membri nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

b) 9 membri nei comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti;

c) 11 membri nei comuni con popolazione compresa tra i 30.001 ed i 60.000 abitanti;

d) 15 membri nei comuni con popolazione compresa tra i 60.001 ed i 100.000 abitanti;

e) 19 membri nei comuni con popolazione compresa tra i 100.001 ed i 500.000 abitanti;

f) 25 membri nei comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti.

Il Comitato amministrativo viene eletto nella prima riunione del Consiglio comunale successiva a quella in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il Sindaco e la Giunta e sempre che i relativi atti deliberativi siano stati approvati.

I Comitati amministrativi durano in carica cinque anni ».

Art. 2.

L'anticipato scioglimento del Consiglio comunale, da qualunque caso motivato, importa la decadenza dal mandato dei componenti dei Comitati amministrativi degli Enti comunali di assistenza, il cui rinnovo deve aver luogo con le modalità di cui all'articolo precedente.